

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZUCCALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Proroga dei termini per l'espropriazione dei terreni previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, contenente norme relative al sistema aeroportuale di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 maggio 1971, n. 420, venivano dettate nuove disposizioni per l'ampliamento dell'aeroporto civile della Malpensa al fine di adeguarlo alle crescenti esigenze del traffico aereo. La Società esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, che gestisce gli aeroporti milanesi, aveva predisposto un progetto di massima per l'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, per l'esproprio dei terreni e per l'adeguamento delle infrastrutture. Dopo l'approvazione della legge, l'Amministrazione provinciale di Varese e le Amministrazioni comunali del comprensorio interessato alla nuova opera (comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Ferno, Cardano al Campo) erano intervenute per sollecitare utili colloqui sia sull'entità dell'opera, sia sulle sue conseguenze per le popolazioni di questo largo comprensorio che comprende circa 100.000 abitanti.

Tutte le Amministrazioni degli enti locali avevano manifestato seri dubbi e perplessità non tanto sulla necessità dell'ampliamento dell'aeroporto, quanto sulla salvaguardia di interessi di vitale importanza che erano con-

nessi con le opere di ampliamento e che non risultavano sufficientemente protetti. In particolare, sia in pubblici dibattiti, sia in incontri ufficiali tra la SEA e gli enti pubblici emergevano tre elementi essenziali che avevano bisogno di ulteriore approfondimento per conciliare le esigenze di sviluppo del traffico aereo con quelle vitali delle comunità locali:

1) la salvaguardia della zona abitata di Casenuove che sembrava minacciata di esproprio con grave pregiudizio per quelle popolazioni;

2) la difesa ecologica di una vasta zona, intensamente abitata, dagli inquinamenti da rumore e da sostanze nocive. Autorevoli fonti di stampa hanno rivelato che, nel momento, ormai non lontano, in cui entreranno in servizio gli aerei supersonici civili, il rumore toccherà la « soglia del dolore » provocando sordità, turbe nervose e psichiche. Intere zone diverrebbero inabitabili e se ciò accadesse per l'aeroporto della Malpensa le curve isofoniche, già ipotizzate dagli esperti, cancellerebbero gli abitati che vanno da Somma Lombardo a Turbigo.

I danni da inquinamento per la presenza di sostanze nocive (fumo, cherosene, eccetera) sono già visibili ora nella brughiera gallaratese;

3) la mancanza di una adeguata previsione di infrastrutture stradali in relazione all'imponente aumento del traffico conseguente all'incremento di quello aeroportuale.

Su questi temi si sviluppava un utile e proficuo confronto tra la SEA e le Amministrazioni locali, e l'Amministrazione provinciale di Varese si faceva promotrice della nomina di una commissione tecnica di alta qualificazione per avere elementi di giudizio sui punti sopra menzionati. L'esame è ancora in corso e il dibattito deve essere utilmente continuato per approdare ad una sintesi prospettica di tutti i problemi posti, che eviti le visioni unilaterali e contingenti, ma risolva tutte le questioni in un quadro di programmazione organica, che non sia solo contingente, ma guardi al futuro e salvi l'equilibrio ecolo-

gico della zona interessata. Anche la stampa (« Corriere della Sera » del 28 maggio 1972) si è occupata del problema ed ha giustamente sollevato una serie di gravi interrogativi ai quali deve essere data una risposta concreta e tranquillante.

Per questi motivi abbiamo proposto l'odierno disegno di legge che si limita soltanto a prorogare i termini di esproprio dei terreni per la realizzazione dell'opera, fermo restando il dovere di predisporre misure di salvaguardia per i terreni interessati a cura degli enti competenti.

Un anno di proroga — con la sospensione di ogni atto — è certamente utile per il completamento degli studi in corso, per una maggiore presa di coscienza dei problemi posti da parte di tutte le popolazioni interessate, al fine di pervenire ad una soluzione che eviti gli interessi settoriali e possa inquadrarsi in quella più ampia dell'interesse pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1971, n. 420, sono prorogati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le espropriazioni già iniziate restano senza effetto.